

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara  
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale  
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro  
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032  
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15  
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28  
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154  
 tel. · fax 0321.824.230  
 tel. 0321.829.903

## **CIRCOLARE DEL 26/10/2012**

### **Versamento dell'IVA dopo l'incasso del corrispettivo (c.d. "IVA per cassa") - Nuova disciplina -**

Tale circolare è rivolta a tutte le imprese ed ai professionisti, con volume di affari annuo non superiore ad Euro 2.000.000,00. Non sono interessati i contribuenti minimi e chi applica regimi IVA speciali.

Per tutti coloro che hanno **difficoltà ad incassare le fatture emesse**, entra in vigore il 1° dicembre un nuovo regime per l'IVA.

Secondo tale regime, l'IVA sulle vendite va pagata non all'emissione della fattura, ma al suo incasso. Così si evita di pagare l'IVA sulle fatture non incassate.

Tuttavia il nuovo sistema non brilla per convenienza: infatti, anche l'IVA sugli acquisti deve essere portata in detrazione solo al momento del pagamento delle fatture ricevute; inoltre, la "sospensione" dell'IVA ha la durata massima di un anno: decorso un anno dall'emissione/ricevimento della fattura non incassata/pagata, la relativa IVA deve essere pagata/detratta; poi la scelta del nuovo regime dell'IVA per cassa vincola per un periodo di almeno tre anni; infine, a livello contabile la gestione della sospensione dell'IVA è piuttosto complicata.

Pertanto le accennate controindicazioni ne scoraggiano l'applicazione.

Piuttosto, si segnalano due soluzioni alternative per non pagare subito l'IVA in caso di mancato incasso delle fatture emesse:

- 1) per chi effettua **operazioni con gli enti pubblici** (e per tali si intendono lo Stato, gli organi dello Stato, Regioni-Province-Comuni e loro consorzi, CCIAA, università, ASL, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura di assistenza di beneficenza e di previdenza), è possibile sospendere il pagamento dell'IVA fino all'incasso della fattura, mentre per le altre operazioni attive (non nei confronti di enti pubblici) e per tutte le operazioni di acquisto può essere pagata/detratta l'IVA al momento dell'emissione/ricezione della relativa fattura;
- 2) per chi effettua **prestazioni di servizi** (e, quindi sono escluse le forniture di beni) la fattura deve essere emessa, e quindi l'IVA deve essere pagata, al momento dell'incasso. Prima dell'incasso è possibile emettere una semplice nota pro-forma che non ha valore di fattura (e quindi non obbliga al versamento dell'IVA). Per tali due soluzioni lo Studio è a disposizione; mentre si allega un approfondimento del nuovo regime dell'IVA per cassa esposto all'inizio.

Con i migliori saluti.

Dott. Massimiliano Fiora

**SI RICORDA CHE ENTRO IL PROSSIMO 17 DICEMBRE DEVE ESSERE VERSATO IL SALDO DELL'IMU 2012**

**INFINE IL 27 DICEMBRE SCADE IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IVA.**

Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese, 26 ottobre 2012